

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, PARRI e LEVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1965

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'applicazione dell'articolo 1 della suddetta legge, si sono verificate delle interpretazioni che hanno escluso, dal beneficio previsto, alcuni perseguitati politici antifascisti a seguito della firma del Trattato di armistizio tra l'Italia e la Francia.

Come è noto, l'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, prevedeva la concessione di un assegno vitalizio di benemerenzza a quegli italiani i quali, o per motivi politici o per motivi d'ordine razziale, avevano subito delle persecuzioni da parte del fascismo, con la conseguente contrazione di una invalidità permanente.

Il testo di detto articolo precisava:

« Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano ... » state le persecuzioni suddette.

Questo testo alla prova dei fatti si era rivelato ingiustamente restrittivo, per cui, la legge del 3 aprile 1961, n. 284, nel suo articolo 1, così lo modificava:

« Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità ... » in altri termini si sono voluti estendere i benefici della legge anche a coloro che, anche se non direttamente e immediatamente, avevano su-

bito, a causa del fascismo, persecuzioni politiche o razziali. Nonostante questa estensione, ci sono sempre alcuni casi di cittadini italiani esclusi dal beneficio, pur avendo contratto invalidità a seguito delle persecuzioni subite dopo la firma del Trattato di armistizio tra l'Italia e la Francia e la nomina di una Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).

Tutti ricordano, infatti, che dopo la disfatta della Francia, la firma dell'armistizio, la occupazione di una parte dei territori francesi e la dislocazione nei restanti territori francesi ed oltremare, di delegazioni della CIAF, tutte le organizzazioni italiane antifasciste, in detti territori furono disciolte, i loro giornali soppressi e la maggior parte degli esponenti politici antifascisti italiani, internati o incarcerati.

La esclusione di tali perseguitati antifascisti è derivata da una interpretazione restrittiva dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, consultato in merito ad uno dei casi succitati, ebbe a sostenere che il CIAF non aveva alcun potere amministrativo.

Il CIAF invece aveva il compito della tutela delle retrovie e della sicurezza dello Stato italiano, per ciò impartiva disposizioni alle autorità francesi per l'adozione di tutte quelle misure politiche e militari

atte per assicurare tale tutela. Gli antifascisti arrestati e condannati in Francia, dopo la firma del Trattato, furono tutti giudicati dalle Sezioni Speciali dei Tribunali Militari francesi e, per lo più, dopo che in Italia il Tribunale Speciale aveva spiccato contro di loro mandato di cattura.

Da testimonianze dirette raccolte, consta che in taluni importanti processi svoltisi in Francia contro antifascisti italiani, presentavano rappresentanti del CIAF.

Quello che comunque è certo che detti antifascisti italiani avevano potuto, prima del Trattato, svolgere nei territori francesi, metropolitani ed oltremare, la loro attività, pubblicando giornali in lingua italiana e dando vita ad organizzazioni politiche antifasciste italiane, senza subire, per questo, persecuzioni o molestie.

Poichè, d'altro canto, il CIAF aveva la definizione di « elemento costitutivo del Comando Supremo delle Forze Armate italiane, ovunque dislocato, sia in territorio metropolitano, sia in territorio francese ed oltremare », e poichè le norme penali relative ai delitti contro la personalità dello Stato, contenute nel Titolo I, Libro II del Codice penale, erano state estese, con « Bando del

Duce » del 6 aprile 1941, *Gazzetta Ufficiale* n. 87 dell'11 aprile 1941, ai territori francesi occupati dalle Forze Armate italiane, se ne deduce che il fascismo si preoccupò di liberare tutte le proprie retrovie dall'estendersi dell'attività antifascista e lo fece, non solo con adeguati strumenti legislativi, ma anche con interventi dall'alto.

Cionondimeno, interpretando le leggi alla lettera, alcuni cittadini, vittime del fascismo, sono stati esclusi dai benefici previsti.

Per questi motivi pensiamo che la norma di legge in esame non sia interpretata ed applicata in modo da rispecchiare le sue reali finalità: di concreta riparazione del danno derivato a cittadini italiani, a seguito delle persecuzioni subite in conseguenza della lotta condotta per la libertà e per il progresso civile e sociale del nostro Paese.

Occorre quindi dare una interpretazione autentica della legge nello spirito che animò i legislatori dell'epoca. Per cui presentiamo questo disegno di legge che consta di un solo articolo, il quale estende i benefici dell'articolo 1 ai cittadini italiani che abbiano subito, nei territori controllati dal CIAF, persecuzioni politiche per la loro attività antifascista.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I benefici di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, vengono estesi a tutti quei cittadini italiani perseguitati politici antifascisti o razziali, che abbiano subito persecuzioni in conseguenza della loro attività politica antifascista o loro condizione razziale sui territori, da chiunque amministrati, posti, dopo il giugno 1940, sotto il controllo della Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF).

Pertanto le domande già inoltrate da detti cittadini, intese ad ottenere i benefici delle leggi di cui sopra, verranno riprese in esame con effetto dalla loro presentazione.